



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 11.1.2012
COM(2012) 1 definitivo

2009/0035 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
sull'[sugli] emendamento[i] del Parlamento europeo
alla posizione del Consiglio riguardante la
proposta di**

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

**recante modifica della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di
taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

PARERE DELLA COMMISSIONE

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
sull'[sugli] emendamento[i] del Parlamento europeo
alla posizione del Consiglio riguardante la
proposta di**

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

recante modifica della direttiva 78/660/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto riguarda le microentità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. INTRODUZIONE

L'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione formula qui di seguito il suo parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento.

2. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
26.2.2009
(documento COM(2009) 83 definitivo - 2009/0035 COD):

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 15.7.2009

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura: 10.3.2010

Data di adozione della posizione del Consiglio: 12.9.2011

Data dell'accordo del COREPER sul compromesso raggiunto in seconda lettura: 23.11.2011

Data della risoluzione legislativa del Parlamento in seconda lettura: 23.11.2011

3. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta della Commissione è stata adottata nel contesto dell'iniziativa "Legiferare meglio". Nel fornire agli Stati membri la facoltà di esentare le microentità dalle disposizioni della quarta direttiva sul diritto delle società¹, l'obiettivo della proposta era semplificare e migliorare il quadro regolamentare vigente, onde limitare gli obblighi di informazione derivanti da obblighi contabili a livello di microentità UE al fine di:

- ridurre gli oneri amministrativi, nonché
- consentire l'allineamento degli obblighi di informazione a carico delle microentità con le esigenze reali degli utilizzatori e dei redattori dei conti.

4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il parere del Parlamento europeo in seconda lettura è un compromesso equilibrato che contiene una serie di emendamenti al testo della posizione del Consiglio.

Avvicinandosi alla proposta originaria della Commissione e per consentire a un maggior numero di microentità di essere potenziali beneficiarie di un regime semplificato, in merito ai criteri dimensionali il Parlamento europeo nella definizione della categoria delle microentità aumenta a non oltre 10 unità il numero di dipendenti, indica un importo netto del volume di affari massimo di 700 000 EUR e/o prevede un totale dello stato patrimoniale massimo di 350 000 EUR (non possono essere superati i limiti numerici di due dei tre criteri).

Nel considerando 9 il Parlamento precisa la portata dell'esenzione dall'obbligo di pubblicazione dei conti previsto nella posizione del Consiglio. Di conseguenza, le informazioni sui conti delle microentità depositati presso il pubblico registro delle imprese dovrebbero essere a disposizione delle parti interessate che ne fanno richiesta e le microentità non dovrebbero più essere tenute a divulgare tali informazioni per mezzo di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale o altri mezzi di pari efficacia.

Una clausola di revisione generale invita la Commissione, al più tardi entro cinque anni dalla entrata in vigore, a presentare una relazione sulla situazione delle microentità tenendo conto, in particolare, della situazione a livello nazionale per quanto riguarda il numero di imprese che rientrano nel criterio dimensionale e la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dall'esenzione dall'obbligo di pubblicazione.

Infine il Parlamento elimina, con il consenso della Commissione, l'incoraggiamento rivolto agli Stati membri a redigere tavole di concordanza.

La posizione del Parlamento europeo è il risultato di un compromesso raggiunto in occasione di un dialogo a tre tenutosi il 9 novembre 2011.

¹ Direttiva 78/660/CEE, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

5. CONCLUSIONE

Conformemente all' articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione accoglie gli emendamenti votati dal Parlamento europeo in seconda lettura conformemente testo del citato compromesso.